SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 settembre 2005.

Pubblicazione della traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2005 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

05A09361

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005.

Proroga del termine di cui all'articolo 6 della deliberazione del 23 marzo 2005, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"».

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di cui all'art. 6 della deliberazione del Senato del 23 marzo 2005, è prorogato fino alla conclusione della XIV legislatura.

Roma, 5 ottobre 2005

Il Presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (documento XXII, n. 28-*bis*).

Presentato dai senatori Tofani, Salvi, Fabbri, Pizzinato, Petrini, Forte, Battafarano, Curto, De Rigo, Florino, Malabarba, Montagnino, Morra, Pagliarulo, Ragno, Ripamonti, Sambin, Scotti, Stanisci, Vanzo e Zanoletti il 28 settembre 2005.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 29 settembre 2005, previ pareri della 1ª, 2ª e 12ª Commissione permanente, nonché della Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Esaminato ed approvato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 ottobre 2005.

05A09668

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2005.

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Ordinanza n. 3464).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; autorizzando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;

Visto il medesimo art. 1, comma 203, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli

eventi sismici del 24 novembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 152, con il quale sono state disciplinate le modalità di utilizzo dei predetti contributi, stabilendo in particolare che ai medesimi si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a 21-*ter*, della medesima legge n. 350 del 2003;

Visto l'art. 1, comma 75, della predetta legge n. 311 del 2004 che, al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato;

Sentite le regioni interessate nella riunione del 21 settembre 2005 a Pavia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ripartiti tra le regioni interessate nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle calamità ivi individuate.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base dei contributi a ciascuna spettanti.

3. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.

Art. 2.

1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza. Anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche rese disponibili per la realizzazione degli interventi in questione, le operazioni di finanziamento dovranno essere concluse alle migliori condizioni possibili, previa verifica e raffronto di una pluralità di offerte da parte dei potenziali soggetti finanziatori.

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'operazione sarà regolata secondo la normativa che disciplina i finanziamenti della gestione separata della Cassa stessa.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., il tasso di interesse non può essere comunque superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi *versus* tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina Isdafix 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

4. A valere sui contributi ripartiti tra le regioni nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.

5. Entro trenta giorni dalla stipula dei mutui gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

6. Le rate di ammortamento sono rimborsate direttamente dal Dipartimento della protezione civile mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al Dipartimento della protezione civile la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

	DPCM	EVENTO	CONTRIBUTO	
ABRUZZO	25.2.2005	Movimento franoso in località Colle Grande nel Comune di S.Martino di Maruccina (CH)	300.000,00	
	11.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005 Abruzzo e Umbria	300.000,00	
BASILICATA	26.11.2004	Avversità atmosferiche novembre 2004 provincia di Matera	800.000,00	
		Sisma 1980	1.250.000,00	(1)
	4.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	300.000,00	
CALABRIA	11.3.2005	Frana di Cerzeto	550.000,00	
	26.11.2004	Eventi meteorologici novembre 2004	1.000.000,00	
CAMPANIA		Sisma 1980	3.750.000,00	(1)
	9.5.1998	Alluvioni Sarno 1998	300.000,00	
	11.3.2005	Eventi alluvionali marzo 2005	400.000,00	
	21.9.2001	Alluvioni settembre 2001	217.350,00	
	31.1.2003	Alluvioni gennaio 2003	260.000,00	
	3.10.2003	Alluvioni settembre 2003	300.000,00	
	28.12.2004	Alluvioni dicembre 2004	300.000,00	
EMILIA ROMAGNA	27.5.2005	Frana da crollo Gole di Scascoli	500.000,00	
	16.5.2002	Eventi meteo Bologna e Modena maggio 2002	100.000,00	
	13.1.2004	Eventi meteo Ottone e Cerignale	100.000,00	
	7.3.2003	Eventi sismici Forlì-Cesena gennaio 2003	100.000,00	
	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.291.920,00	
	18.11.2004	Eventi meteo marini Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	1.000.000,00	
	29.3.2003	Sisma provincia Bologna del 14.9.2003	400.000,00	
FRIULI VENEZIA GIULIA	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.153.200,00	
	18.11.2004	Alluvioni novembre 2004	4.000.000,00	(1)
LIGURIA	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.327.730,00	
LAZIO	18.2.2005	Eventi alluvionali dicembre 2004 Tarquinia	50.000,00	
LOMBARDIA	11.7.2001	Tromba d'aria luglio 2001	500.000,00	
	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.729.800,00	
	5.8.2005	Frana di Spriana	1.000.000,00	
	26.11.2004	Sisma Brescia nov.2004	2.925.000,00	(1)
MARCHE	18.11.2004	Eventi atmosferici	300.000,00	
	4.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	600.000,00	
	27.9.1997	Sisma 1997	1.023.750,00	(1)

MOLISE	31.10.2002	Sisma 2002 - S.Giuliano	2.925.000,00	(1)
	31.1.2003	Alluvioni gennaio 2003	300.000,00	
	31.10.2002	Sisma 2002 - S.Giuliano	1.725.000,00	
	31.10.2002	Sisma 2002	5.600.000,00	
PIEMONTE	29.11.2002	Alluvioni 2002	800.000,00	
	8.11.1994	Eventi alluvionali Alessandria 1994	500.000,00	
PUGLIA	31.10.2002	Sisma 2002	1.000.000,00	
	12.9.2003	Alluvioni settembre 2003 Taranto	2.000.000,00	
	18.11.2004	Eventi alluvionali ottobre 2004 Lecce e Taranto	600.000,00	
	26.11.2004	Eventi alluvionali novembre 2004	1.200.000,00	
SARDEGNA	10.12.2004	Eventi alluvionali dicembre 2004	1.170.000,00	(1)
	3.12.2004	Frana di Bonorva	750.000,00	
	10.12.2004	Eventi alluvionali dicembre 2004 Cagliari, Nuoro e Sassari	400.000,00	
SICILIA	13.5.2005	Estensione emergenza di cui al DPCM 18.3.2005 (Comune di Naro) al Comune di Agrigento	500.000,00	
	15.6.2005	Movimenti franosi nel Comune di S.Giuseppe Jato (PA)	25.000,00	
	18.3.2005	Frana di Naro	500.000,00	
	29.10.2002	Sisma 2002	4.000.000,00	
	23.12.2003	Emergenza Lampedusa	75.000,00	
	24.3.2005	Movimento franoso nel Comune di Mussomeli (CL)	100.000,00	
TOSCANA	29.9.2003	Eventi atmosferici Massa Carrara	2.000.000,00	
	18.11.2004	Eventi atmosferici ottobre 2004 Arezzo, Grosseto e Siena	600.000,00	
UMBRIA	7.4.2005	Movimento franoso nel territorio delle province di Terni e Perugia	700.000,00	
	27.9.1997	Sisma 1997	1.901.250,00	(1)
	11.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	200.000,00	
VENETO	29.11.2002	Alluvioni 2002	800.000,00	
			58.500.000,00	

(1) Riserva di legge.

05A09602

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2005.

Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 concernente «determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalità per il pagamento degli interessi da parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni delle modalità di funzionamento dei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato»;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio 1985 «concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, concernente «entrata in vigore del sistema di tesoreria unica»;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 che individua il parametro di indicizzazione sostitutivo del tasso ufficiale di sconto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1999;

Considerato che il predetto termine è scaduto e che si rende necessario individuare un nuovo parametro di riferimento sostitutivo del tasso ufficiale di riferimento;

Vista la nota n. 91448 del 26 agosto 2005, con la quale il Dipartimento del tesoro segnala che il tasso ufficiale di riferimento può essere sostituito con il tasso applicato alle operazioni di rifinanzianiento principale dell'eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le parole «tasso ufficiale di sconto» citate nel secondo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre 1985 e le parole «tasso ufficiale di riferimento» citate nel primo comma dell'art. 3 del predetto decreto del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, sono sostituite dalle parole «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

05A09610

DECRETO 6 ottobre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.066 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 94 giorni con scadenza 16 gennaio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo

n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09666

DECRETO 6 ottobre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.066 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 367 giorni con scadenza 16 ottobre 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2005.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo di ammodernamento dei pescherecci, riferite ai decreti ministeriali 8 marzo 2005 e 28 luglio 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che modifica il regolamento CE n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1º luglio 2005;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005 con cui sono stati prorogati, sino al 30 settembre 2005, i termini di compilazione e presentazione delle domande di ammodernamento;

Considerato che le associazioni nazionali di categoria hanno segnalato difficoltà dovute ai tempi necessari per l'acquisizione della documentazione tecnica da allegare alle istanze di ammodernamento;

Ravvisata la necessità di concedere una ulteriore proroga del termine, già prorogata al 30 settembre 2005, per la presentazione delle istanze di ammodernamento riferite al decreto 8 marzo 2005, per favorire il conseguimento degli obiettivi di rinnovo della flotta da pesca nazionale;

Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al bando di ammodernamento della flotta di cui al decreto 8 marzo 2005, allo scopo di perseguire la piena applicazione del regolamento CE n. 2792/1999 in premessa citato, i termini relativi alle modalità di compilazione e presentazione delle domande per l'ammissione al contributo di ammodernamento, già prorogati al 30 settembre 2005 con decreto 28 luglio 2005, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

05A09603

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2005.

Prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto l'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, il quale stabilisce i criteri di utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui al citato art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la lettera del 23 marzo 2005, protocollo n. 29558, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
AUTOVEICOLI:			
targa anteriore + targa posteriore di formato A			
comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 25,19	€ 12,60	€ 37,79
per le province di Aosta, Bolzano, Trento:	€ 27,55	€ 13,78	€ 41,33
targa anteriore + targa posteriore di formato B			
comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 24,96	€ 12,48	€ 37,44
per le province di Aosta, Bolzano, Trento:	€ 27,33	€ 13,67	€ 41,00
Escursionisti esteri			
targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi	€ 20,01	€ 10,01	€ 30,02
CC, CD, NU			
targa anteriore + targa posteriore	€ 20,01	€ 10,01	€ 30,02
Rimorchi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
Ripetitrici	€ 14,93	€ 7,47	€ 22,40
MOTOVEICOLI:			
targa anteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	€ 13,42	€ 6,71	€ 20,13
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	€ 14,61	€ 7,31	€ 21,92
Escursionisti esteri			
comprensive dei bollini autoadesivi	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64

Tipo di targa	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
MACCHINE AGRICOLE:			
Posteriore	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
Rimorchi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
Ripetitrici	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
MACCHINE OPERATRICI:			
Semoventi	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
Trainate	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
Ripetitrici	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
TARGHE PROVA:			
nuovo tipo	€ 11,09	€ 5,55	€ 16,64
CONTRASSEGNI CICLOMOTORI:			
Posteriore	€ 7,63	€ 3,82	€ 11,45

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 263 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, per le attività previste dall'art. 208, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 45

05A09446

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2005.

Modifica al provvedimento 16 maggio 2005, recante modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate, nonché dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi previsti alla lettera *c)* del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Il punto 5 — disposizioni transitorie — del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005 è sostituito dal seguente:

«5. Disposizioni transitorie.

5.1. I dati relativi alle verifiche effettuate dal 20 aprile 2004 al 31 dicembre 2004 devono essere trasmessi entro il 20 aprile 2006.

5.2. I dati relativi al primo ed al secondo trimestre 2005 devono essere trasmessi entro il 20 gennaio 2006.

5.3. I dati relativi al terzo ed al quarto trimestre 2005 devono essere trasmessi entro il 20 febbraio 2006».

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si modificano le disposizioni transitorie di cui al punto 5 del provvedi-

mento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005 recante modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate, nonché dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi previsti alla lettera *c)* del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003. Nello specifico, si concede ai laboratori abilitati all'attività di verificazione periodica di apparecchi misuratori fiscali - registratori di cassa una proroga dei termini per la trasmissione telematica dei dati previsti dal citato provvedimento. Tutto ciò al fine di andare incontro alle richieste delle associazioni di categoria, le quali hanno rappresentato le difficoltà tecniche riscontrate dai laboratori in questione in sede di trasmissione telematica dei dati.

Resta inteso che, ai sensi del punto 4 — termini della trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria — del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005, a partire dal primo trimestre 2006 la trasmissione dei dati sopra indicati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare.

Riferimenti normativi dell'atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni relative ai misuratori fiscali:

legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;

provvedimento del 28 luglio 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Disposizioni relative alla trasmissione telematica:

provvedimento del 9 luglio 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

provvedimento del 16 maggio 2005 del direttore dell'Agenzia delle entrate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2005).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68; art. 73).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A09609

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 26 settembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avastin» (bevacizumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 63/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale AVASTIN (bevacizumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 gennaio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/300/001 1 flaconcino da 400 mg di concentrato per soluzione per infusione;

EU/1/04/300/002 1 flaconcino da 100 mg di concentrato per soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 del 23 giugno 2005 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Avastin» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale AVASTIN (bevacizumab) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 1 flaconcino da 400 mg concentrato per soluzione per infusione - A.I.C. n. 036680015/E (in base 10) 12ZDBH (in base 32);

confezione: 1 flaconcino da 100 mg concentrato per soluzione per infusione - A.I.C. n. 036680027/E (in base 10) 12ZDBV (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Avastin» in combinazione con 5-fluorouracile/acido folico endovena o 5-fluorouracile/acido folinico/irinotecan endovena è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma del colon e del retto metastatico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Avastin» (bevacizumab) è classificata come segue:

confezione: 1 flaconcino da 400 mg concentrato per soluzione per infusione - A.I.C. n. 036680015/E (in base 10) 12ZDBH (in base 32);

classe di rimborsabilità H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1289,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 2127,37 euro;

confezione: 1 flaconcino da 100 mg concentrato per soluzione per infusione - N. AIC 036680027/E (in base 10) 12ZDBV (in base 32).

classe di rimborsabilità H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 321,85 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 531,18 euro.

Sconto obbligatorio del 7,1% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Validità del contratto 12 mesi.

Valutazione utilizzo e spesa a sei mesi.

Tetto di spesa (ex factory) di 28 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda dovrà inviare all'AIFA Uff. XI, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti compilando il modulo riportato nel sito www.agenziafarmaco.it

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Monitoraggio

Ai fini dell'impiego del medicinale, per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia, l'unità operativa ospedaliera compila la scheda di rilevazione dati di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione, la invia al Servizio di farmacia interna che la trasmette trimestralmente all'Agenzia italiana del farmaco tramite il sito www.agenziafarmaco.it

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU AVASTIN (BEVACIZUMAB)

CENTRO____ **DATA** ______________

PAZIENTE______________________________ **DATA DI NASCITA**____________________

SESSO **M** **F** **PERFORMANCE STATUS (ECOG)**_________________________

NB: riquadro da compilare solo in occasione della prima somministrazione

DIAGNOSI: ____

Precedenti Trattamenti per la Malattia Avanzata **Si** **No**

SEDE DI MALATTIA: ***Fegato*** ***Polmone*** ***Peritoneo*** ***Altre***__________________

ESAME/PARAMETRO____.

TRATTAMENTO PRESCRITTO__________________________________

SOMMINISTRAZIONE BEVACIZUMAB N° ____ DILAZIONATA NEL TEMPO NO SI (GG … .)

RIVALUTAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA : SI NO

DOPO N° ____ SOMMINISTRAZIONI DI TRATTAMENTO ESITO : RC RP SD PD

ESAME/I PARAMETRO : ______________________________ DATA_________

TOSSICITÀ NEL CICLO PRECEDENTE			GRADO (NCI – CTC o WHO)				
NAUSEA			0	1	2	3	4
VOMITO			0	1	2	3	4
DIARREA			0	1	2	3	4
NEUROLOGICA			0	1	2	3	4
CUTANEA			0	1	2	3	4
ANEMIA			0	1	2	3	4
LEUCOPENIA			0	1	2	3	4
PIASTRINOPENIA			0	1	2	3	4
IPERTENSIONE			0	1	2	3	4
ALTRO (specificare)			0	1	2	3	4
TROMBOSI	SI	NO					
EMORRAGIA	SI	NO					
CARDIOTOSSICITA'	SI	NO	Tipo:				
PERFORAZIONE INTESTINALE	SI	NO	Intervento in Urgenza SI NO				
REAZIONI ALLERGICHE	SI	NO					

Timbro, firma
medico prescrittore

05A09484

DETERMINAZIONE 26 settembre 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Foscan» (temoporfin), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 64/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale FOSCAN (temoporfin), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea, con la decisione del 14 aprile 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1//01/197/001 4 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala da 3,5 ml uso endovenoso;

EU/1/01/197/002 4 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala da 5 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Biolitec Pharma Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 3 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 del 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale FOSCAN debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale FOSCAN (temoporfin) nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 4 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala da 3,5 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 036433011/E (in base 10), 12RV3M (in base 32);

confezione: 4 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala da 5 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 036433023/E (in base 10), 12RV3Z (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento palliativo di pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo in fase avanzata che hanno fallito precedenti terapie e non sono adatti ad un trattamento di radioterapia, chirurgia o chemioterapia sistemica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale FOSCAN (temoporfin) è classificata come segue:

confezione: 4 mg/ml soluzione iniettabile 1 fiala da 5 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 036433023/E (in base 10), 12RV3Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6364,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10.503,15 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 0,5 milioni di euro per il primo anno e 1,5 milioni di euro alla fine del secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda dovrà inviare all'AIFA Uff. XI, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti compilando il modulo riportato nel sito www.agenziafarmaco.it

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Monitoraggio

Ai fini dell'impiego del medicinale, per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia, l'unità operativa ospedaliera compila la scheda di rilevazione dati di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente determinazione, la invia al servizio di farmacia interna che la trasmette trimestralmente all'Agenzia italiana del farmaco tramite il sito www.agenzia farmaco.it

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

SCHEDA RILEVAZIONE DATI SU FOSCAN (TEMOPORFIN)

CENTRO____ **DATA** ______________

PAZIENTE____________________________ **DATA DI NASCITA**__________________

SESSO M F PERFORMANCE STATUS (ECOG)_________________________

DIAGNOSI ____

È POSSIBILE FARE TRATTAMENTO CHIRURGICO SI NO
È POSSIBILE FARE TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO SI NO
È POSSIBILE FARE TRATTAMENTO RADIOTERAPICO SI NO

ULTIMO TRATTAMENTO_______________________________ **DATA** __________

RISULTATI DOPO LA PRIMA SOMMINISTRAZIONE

TRATTAMENTO CON FOSCAN	DATA	RC	RP	SD	PD
I					
II					
III					

NB: in caso di progressione dopo la prima somministrazione non è indicato proseguire con la terapia.

EVENTI AVVERSI:

DOLORE ALLA ZONA DURANTE LA FOTO SENSIBILIZZAZIONE SI NO

EFFETTI DA FOTOSENSIBILIZZAZIONE DOPO 7 GG SI NO

T. FOTODINAMICA SI NO

Timbro firma
Medico Prescrittore

05A09483

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 settembre 2005.

Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 Seconda fase. (Ordinanza n. 12).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 1 del 5 gennaio 2005 con la quale è stato istituito l'Ufficio del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004;

Atteso che con l'art. 8 dell'ordinanza n. 3387, per la realizzazione degli interventi di competenza commissariale, è stata destinata la somma di € 10.000.000,00 e la regione Sardegna è stata, altresì, autorizzata, su disposizione del Commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla predetta ordinanza;

Considerato che, con legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, la regione autonoma della Sardegna è stata autorizzata, per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvione in oggetto, ad utilizzare lo stanziamento di € 40.000.000,00 nonché ad anticipare la somma di € 10.000.000,00 derivante dallo stanziamento previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005 nonché l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale:

è stato individuato il primo riparto dello stanziamento di € 40.000.000,00 previsto dalla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10;

sono stati individuati gli assessorati regionali competenti all'attuazione degli interventi;

è stata individuata nella direzione generale della presidenza la struttura titolare della Unità previsionale di base (U.P.B.) da istituire e su cui stanziare la somma di € 10.000.000,00 prevista dalla legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, quale anticipazione di pari importo per gli interventi commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004;

sono state approvate le direttive di attuazione degli interventi contributivi a privati ed imprese previsti sia dalla legge regionale 10/04 che dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/04;

Visto il decreto n. 11/B del 16 febbraio 2005 dell'assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con il quale, in ottemperanza alla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, sono state istituite, negli stati di previsione della spesa della Presidenza e degli assessorati coinvolti nella attuazione degli interventi, le UPB inerenti la ripartizione della somma complessiva di € 50.000.000;

Atteso che l'assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ha preso atto che, dai conteggi effettuati dai comuni interessati, è emerso che le richieste di contributo superano l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attualmente disponibili presso l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica ed ha rappresentato, con propria nota n. 358/GAB dell'8 agosto 2005, la necessità di utilizzare parte dello stanziamento pari a 10 M€, allocato presso l'UPB S01.004, Cap. 01009-00 della direzione generale della Presidenza della regione, al fine di consentire, in tal modo, l'integrale erogazione dei contributi agli aventi diritto come risultanti dagli elenchi trasmessi dai comuni interessati;

Vista la deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 40/1 del 26 agosto 2005, con la quale:

è stato accertato il complessivo fabbisogno finanziario per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni individuati con la deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 54/79 e con l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005;

è stato proposto al Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, al fine di garantire l'integrale erogazione dei contributi agli aventi diritto, il trasferimento di parte della somma di € 10.000.000,00, pari a € 4.982.796,95, stanziata nella

UPB S01.004, Cap. 01009-00 della direzione generale della presidenza della regione, in favore dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica;

Atteso che, ai fini di cui alla presente ordinanza, quanto deliberato dalla giunta regionale con la citata deliberazione n. 40/1 del 26 agosto 2005 costituisce intesa della regione all'utilizzazione, su disposizione commissariale, dello stanziamento del bilancio regionale della somma di € 10.000.000,00;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 40/1 del 26 agosto 2005, è autorizzato, ad integrazione del riparto approvato con l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione n. 2 del 25 gennaio 2005, il trasferimento della somma di € 4.982.796,95, stanziata nella UPB S0l.004, Cap. 01009-00 della Direzione generale della presidenza della regione (Finanziamento aggiuntivo regionale per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma di interventi volti a fronteggiare l'emergenza alluvione in Sardegna del mese di dicembre 2004) sulle seguenti UPB dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, secondo il seguente schema:

€ 2.842.446,67 servizio degli enti locali di Cagliari (UPB S04.016, cap. 04035-00);

€ 2.140.323,29 servizio territoriale degli enti locali di Nuoro (UPB S04.056 cap. 04153-01).

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 settembre 2005

Il commissario governativo: SORU

05A09497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Dado Matto»:

blocchetto n. 756021, biglietti dal 000 al 149.

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Sette e Mezzo»:

blocchetto n. 880916, biglietti dal 000 al 299;

blocchetto n. 880917, biglietti dal 000 al 299.

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Fai Scopa»:

blocchetto n. 320689, biglietti dal 000 al 149;

blocchetto n. 320690, biglietti dal 000 al 149.

Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Super Poker»:

blocchetto n. 300225, biglietti dal 000 al 99.

05A09634

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti della Lotteria Italia 2005

I biglietti della Lotteria Italia 2005 appresso indicati sono stati annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

serie D dal 28621 al 28640 - quantità n. 20.

05A09635

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Alpharma»

Estratto determinazione n. 117 del 26 settembre 2005

Medicinale: RANITIDINA ALPHARMA;

Titolare AIC: Alpharma AS Postboks 158 Harbitzalleen 3 Skoyen N-0212 Oslo Norvegia;

Confezione 150 mg compresse effervescenti 15 compresse in tubo PPE - AIC n 036553016/M (in base 10) 12VJ9S (in base 32);

Confezione 150 mg compresse effervescenti 30 compresse in tubo PPE - AIC n 036553028/M (in base 10) 12VJB4 (in base 32);

Confezione 150 mg compresse effervescenti 60 compresse in tubo PPE - AIC n 036553030/M (in base 10) 12VJB6 (in base 32);

Confezione 300 mg compresse effervescenti 15 compresse in tubo PPE - AIC n 036553042/M (in base 10) 12VJBL (in base 32);

Confezione 300 mg compresse effervescenti 30 compresse in tubo PPE - AIC n 036553055/M (in base 10) 12VJBZ (in base 32);

Confezione 300 mg compresse effervescenti 60 compresse in tubo PPE - AIC n 036553067/M (in base 10) 12VJCC (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse effervescenti

Composizione:

RANITIDINA ALPHARMA 150 mg;

1 compressa effervescente da 150 mg contiene:

Principio attivo: 168 mg di ranitidina cloridrato pari a 150 mg di ranitidina;

RANITIDINA ALPHARMA 300 MG

1 compressa effervescente da 300 mg contiene:

Principio attivo: 336 mg di ranitidina cloridrato pari a 300 mg di ranitidina.

Eccipienti:

acido tartarico, sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, povidone, riboflavina 5' sodio fosfato (E101), simeticone emulsione (contenente simeticone, metilcellulosa, acido sorbico e acqua depurata), sodio ciclamato, saccarina sodica, aroma di limone (contiene citrale, olio di citronella, olio di coriandolo, lime e acacia), macrogol 6000 e sodio idrossido.

Produzione controllo e confezionamento:

Losan Pharma GmbH Otto Hahnstrasse 13, D 79395 Neuenburg Germania;

Rilascio dei lotti:

Alpharma AS Manufacturing Plant;

Gjellebekkstubben 3420 Lierskogen Norvegia;

Sito alternativo di controllo e rilascio dei lotti:

Losan Pharma GmbH;

Otto Hahn Strasse 13 79395 Neuenburg Germania;

Indicazioni terapeutiche RANITIDINA ALPHARMA 150 mg:

Trattamento dei disordini del tratto gastro-intestinale superiore, nei quali è richiesta una riduzione della secrezione gastrica acida:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna ;

Trattamento a lungo termine delle ulcere duodenali per la prevenzione delle loro recidive. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con storia di ulcera ricorrente.

Esofagite da reflusso;

Sindrome di Zollinger Ellison;

La ranitidina non è indicata per il trattamento dei disturbi gastrointestinali minori, quali disturbi dovuti a fattori nervosi.

Indicazioni terapeutiche RANITIDINA ALPHARMA 300 mg :

Trattamento dei disordini del tratto gastro-intestinale superiore, nei quali è richiesta una riduzione della secrezione gastrica acida:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

Esofagite da reflusso;

Sindrome di Zollinger Ellison;

La ranitidina non è indicata per il trattamento dei disturbi gastrointestinali minori, quali disturbi dovuti a fattori nervosi.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 150 mg compresse effervescenti 15 compresse in tubo PPE;

AIC n. 036553016/M (in base 10) 12VJ9S (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 150 mg compresse effervescenti 30 compresse in tubo PPE;

AIC n. 036553028/M (in base 10) 12VJB4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 150 mg compresse effervescenti 60 compresse in tubo PPE;

AIC n. 036553030/M (in base 10) 12VJB6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione 300 mg compresse effervescenti 15 compresse in tubo PPE;

AIC n. 036553042/M (in base 10) 12VJBL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione. 300 mg compresse effervescenti 30 compresse in tubo PPE;

AIC n. 036553055/M (in base 10) 12VJBZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 300 mg compresse effervescenti 60 compresse in tubo PPE;

AIC n. 036553067/M (in base 10) 12VJCC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09485

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina Hexal»

Estratto determinazione n. 118 del 26 settembre 2005

Medicinale: METFORMINA HEXAL.

Titolare AIC: Hexal S.p.A. via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036640011/M (in base 10) 12Y58C (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036640023/M (in base 10) 12Y58R (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036640035/M (in base 10) 12Y593 (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PP/AL;

AIC n. 036640047/M (in base 10) 12Y59H (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PP/AL;

AIC n. 036640050/M (in base 10) 12Y59L (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PP/AL;

AIC n. 036640062/M (in base 10) 12Y59Y (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone PE;

AIC n. 036640074/M (in base 10) 12Y5BB (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 200 compresse in flacone PE;

AIC n. 036640086/M (in base 10) 12Y5BQ (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036640098/M (in base 10) 12Y5C2 (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036640100/M (in base 10) 12Y5C4 (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PP/AL;

AIC n. 036640112/M (in base 10) 12Y5CJ (in base 32).

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PP/AL;

AIC n. 036640124/M (in base 10) 12Y5CW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composiziione:

Una compressa rivestita con film da 1000 mg contiene:

Principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg equivalenti a 780 mg di metformina base;

Eccipienti: Nucleo: cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (Tipo A), copovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, macrogol 4000, titanio diossido (E171).

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Salutas Pharma GmbH - Otto-Von Guericke Allee 1 D-39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in sovrappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non bastano per ottenere un controllo adeguato della glicemia.

Metformina hexal 1000 mg compresse rivestite con film può essere usata in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o insieme all'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze del diabete nei pazienti in sovrappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con metformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PP/AL;

AIC n. 036640124/M (in base 10) 12Y5CW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - 3,68 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6,08 euro.

Confezione 1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 036640100/M (in base 10) 12Y5C4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,68 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 6,08 euro.

(Classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A09486

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentanil Hexal»

Estratto determinazione n. 119 del 26 settembre 2005

Medicinale: FENTANIL HEXAL.

Titolare AIC: Hexal S.p.A. - via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730012/M (in base 10) 130X4W (in base 32).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730024/M (in base 10) 130X58 (in base 32).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730036/M (in base 10) 130X5N (in base 32).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730048/M (in base 10) 130X60 (in base 32).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730051/M (in base 10) 130X63 (in base 32).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730063/M (in base 10) 130X6H (in base 32).

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730075/M (in base 10) 130X6V (in base 32).

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730087/M (in base 10) 130X77 (in base 32).

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730099/M (in base 10) 130X7M (in base 32).

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730101/M (in base 10) 130X7P (in base 32).

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730113/M (in base 10) 130X81 (in base 32).

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730125/M (in base 10) 130X8F (in base 32).

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730240/M (in base 10) 130XD0 (in base 32).

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730137/M (in base 10) 130X8T (in base 32).

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730149/M (in base 10) 130X95 (in base 32).

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730152/M (in base 10) 130X98 (in base 32).

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730164/M (in base 10) 130X9N (in base 32).

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730176/M (in base 10) 130XB0 (in base 32).

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730188/M (in base 10) 130XBD (in base 32).

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 5 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730190/M (in base 10) 130XBG (in base 32).

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 7 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730202/M (in base 10) 130XBU (in base 32).

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 10 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n 036730214/M (in base 10) 130XC6 (in base 32).

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 14 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n. 036730226/M (in base 10) 130XCL (in base 32).

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 20 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n. 036730238/M (in base 10) 130XCY (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.
Composizione: 1 cerotto transdermico da 25 mcg/ora contiene:

principio attivo: fentanil 2,5 mg/10 cm^2.

1 cerotto transdermico da 50 mcg/ora contiene:

principio attivo: fentanil 5 mg/20 cm^2.

1 cerotto transdermico da 75 mcg/ora contiene:

principio attivo: fentanil 7,5 mg/30 cm^2.

1 cerotto transdermico da 100 mcg/ora contiene:

principio attivo: fentanil 10 mg/40 cm^2.

Eccipienti: Serbatoio del farmaco: etanolo 96%, idrossietilcellulosa, acqua purificata.

Rivestimento occlusivo: polietilene-tereftalato/etilenvinilacetato-copolimero.

Membrana di rilascio: etilenvinilacetato-copolimero.

Superficie adesiva: adesivo medico in silicone.

Strato protettivo (rimuovere prima dell'applicazione del cerotto): polietilene-tereftalato, rilascio protetto.

Produzione e controllo:
Hexal AG - Industriestrasse 25 - 83607 Holzkirchen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: dolore cronico grave, come quello da cancro che richiede il trattamento con analgesici oppiacei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione 25 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE;

AIC n. 036730012/M (in base 10) 130X4W (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,33 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,39 euro.

Confezione 50 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE.

AIC n. 036730075/M (in base 10) 130X6V (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 17,46 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 28,82 euro.

Confezione 75 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE.

AIC n. 036730240/M (in base 10) 130XD0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 24,36 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 40,21 euro.

Confezione 100 mcg/ora cerotti transdermici 3 cerotti in bustina carta PE/AL/PE.

AIC n. 036730188/M (in base 10) 130XBD (in base 32).

Classe di rimborsabilità A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 30,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 49,58 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco;

RMS: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hibizene»

Estratto determinazione n. 512 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SSL Healthcare Italia S.p.a., con sede in via Marco Emilio Lepido n. 178/5 - Bologna, con codice fiscale 04292300375.

Medicinale: HIBIZENE.

Confezione:

A.I.C. n. 032063012 - «15 g + 1,5 g soluzione cutanea» barattolo 5 l;

A.I.C. n. 032063024 - «15 G + 1,5 g soluzione cutanea» flacone 500 ml.

È ora trasferita alla società: Regent Medical Overseas Limited, con sede in Silk Street, 1 - Londra, Gran Bretagna.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anafranil»

Estratto determinazione n. 513 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio, Varese con codice fiscale 07195130153.

Medicinale: ANAFRANIL.

Confezione:

A.I.C. n. 021643010 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

A.I.C. n. 021643022 - «10 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite;

A.I.C. n. 021643034 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 021643046 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato.

È ora trasferita alla società: Defiante Farmaceutica LDA, con sede in Rua Dos Ferreiros, 260 - Funchal Madeira, Portogallo.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triazolam Pharmeg»

Estratto determinazione n. 514 del 22 settembre 2005

La titolarita delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l., con sede in via Dei Giardini, 34 - Episcopia, Potenza, con codice fiscale 01572000766.

Medicinale: TRIAZOLAM PHARMEG.

Confezione:

A.I.C. n. 036629018 - «0,25 compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036629020 - «0,125 compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35 - Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale 13179250157.

Con variazione della denominazione in: Triazolam Merck Generics.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Bruni»

Estratto determinazione n. 515 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in Corso Basilica Soluntina, 67 - Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale 02656370828.

Medicinale: GENTAMICINA BRUNI.

Confezione: A.I.C. n. 036259024 - «0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 - Milano, con codice fiscale 12582960154.

Con variazione della denominazione in: Gentamicina Ratiopharm Italia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Bruni».

Estratto determinazione n. 516 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in Corso Basilica Soluntina, 67 - Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale 02656370828.

Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE BRUNI.

Confezione: A.I.C. n. 036264024 - «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 - Milano, con codice fiscale 12582960154.

Con variazione della denominazione in: Gentamicina e Betametasone Ratiopharm Italia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natafucin»

Estratto determinazione n. 517 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in via delle Industrie, 2 - Carugate, Milano, con codice fiscale 04754860155.

Medicinale: NATAFUCIN.

Confezione: A.I.C. n. 023501012 - «2% crema» 1 tubo da 25 g.

È ora trasferita alla società: Wellpharma S.r.l., con sede in Piazza Sempione, 5 - Milano, con codice fiscale 04194960961.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 518 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Yamanouchi Europe B.V., con sede in Elisabethhof, 19 - Leiderdorp, Olanda.

Medicinale: BRADIMOX SOLUTAB.

Confezione:

A.I.C. n. 028991091 - «500 mg compresse solubili» 12 compresse;

A.I.C. n. 028991154 - «1 g compresse solubili» 12 compresse.

Medicinale: CONDYLINE.

Confezione: A.I.C. n. 027136011 - «0,5% soluzione cutanea» 1 flacone 3,5 ml.

Medicinale: DE NOL.

Confezione: A.I.C. n. 025416037 - «120 mg compresse rivestite con film» 40 compresse.

Medicinale: PREFERID.

Confezione:

A.I.C. n. 027779014 - «0,025% unguento» tubo 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 027779026 - «0,025% crema» tubo 30 g.

Medicinale: ZINERYT.

Confezione: A.I.C. n. 028734010 - 4% + 1,2% polvere e solvente per soluzione cutanea» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 30 ml.

È ora trasferita alla società: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede in via Delle Industrie, 2 - Carugate, Milano, con codice fiscale 04754860155.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina Big»

Estratto determinazione n. 519 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in Vicolo Dè Bacchettoni, 3 - Pistoia, con codice fiscale 00761810506.

Medicinale: CITICOLINA BIG.

Confezione:

A.I.C. n. 027681016 - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 027681028 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 - Milano, con codice fiscale 12582960154.

Con variazione della denominazione in: Citicolina Ratiopharm Italia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09495

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione n. 107 del 5 agosto 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Vytorin"».

Determinazione n. 125 del 26 settembre 2005

Medicinale: VYTORIN.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme.

Con riferimento alla determinazione n. 107 del 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2005 - serie generale - n. 193, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

Dove è scritto: 10 mg/8 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose;

leggasi: 10 mg/80 mg compresse 50 compresse il blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco Unit dose.

05A09496

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501236/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.